

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2576 del 05/06/2020
Oggetto	D.Lgs 152/2006 e smi, L.R. 21/04. Ditta C.L.A.I. SOC. COOP. AGR., Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC esistente di macellazione e lavorazione carni (punto 6.4.a all.VIII alla parte II del D.lgs n.152/2006 e smi "Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno"), sito in Comune di Faenza, via San Silvestro, n.178. Aggiornamento per modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2650 del 04/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno cinque GIUGNO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs 152/2006 E SMI, L.R. 21/04. DITTA C.L.A.I. SOC. COOP. AGR., AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI (PUNTO 6.4.A ALL.VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N.152/2006 E SMI - "FUNZIONAMENTO DI MACELLI AVENTI UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI CARCASSE DI OLTRE 50 MG AL GIORNO"), SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA SAN SILVESTRO, N.178. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 609 del 14/03/2016, è stato rilasciato il riesame con valenza di rinnovo, con modifiche non sostanziali dell'AIA n. 655 del 10/10/2007 e smi, per la prosecuzione dell'attività di macellazione e lavorazione carni, svolta dalla ditta C.L.A.I. soc. coop. Agr., nel sito di via San Silvestro n. 178 in Comune di Faenza;
- con provvedimenti n. 762 del 15/02/2019 e n. 3225 del 05/07/2019 l'AIA sopra richiamata è stata aggiornata per modifiche non sostanziali relativamente a:
 - decisione di non procedere alla realizzazione del nuovo impianto di lavorazione ossa e grasso, con conseguente richiesta di eliminare dall'AIA vigente tutti i riferimenti e le prescrizioni previste per la parte di installazione che non verrà realizzata;
 - nuova caldaia per la produzione di vapore a servizio del ciclo produttivo, che affiancherà quelle attualmente in uso;
 - individuazione di un punto di prelievo alternativo (S4bis) per il campionamento delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura;
 - correzione dell'altezza minima riportata nel provvedimento n. 762/2019 relativa al punto di emissione E16;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che in data 02/03/2020 (PG/2020/36268 del 05/03/2020) la ditta C.L.A.I. società cooperativa agricola (sede legale in Comune di Imola (BO), via Gambellara, n. 62/A, località Sasso Morelli, e stabilimento in Comune di Faenza, via San Silvestro, n.178, e P.IVA 00502551203) ha presentato nella persona del suo gestore Sig. Bettini Giovanni, attestando anche il versamento delle relative spese istruttorie per un ammontare pari a 250 €, comunicazione di modifica non sostanziale del provvedimento n. 609 del 14/03/2016 e smi;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 8237/2020 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi, che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA;
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
 - Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
 - Circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
 - Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
 - circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
 - documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015, avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, avente ad oggetto: "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: "Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- come sopra riportato, con nota PG/2020/36268 del 05/03/2020 da C.L.A.I. soc. coop. agr. è stata presentata comunicazione di modifica dell'AIA, che prevede la realizzazione in tre fasi successive e relative a:
 - ➔ fase A - rinnovo della centrale termica tramite la dismissione di 3 impianti obsoleti (3 generatori di calore ad uso produttivo) e l'installazione di un nuovo generatore di calore (caldaia di potenza termica 0,977 MWt) da affiancare all'esistente (E16, messo a regime nel 2019) per la produzione di vapore, acqua calda e marginalmente riscaldamento ambienti;
 - ➔ fase B - ampliamento di parte dell'attuale fabbricato, prevedendo la realizzazione di una nuova porzione destinata ad ospitare celle di raffreddamento carne, spostamento in nuovi locali della zona di lavorazione detta "tripperia bovini pulita" e nuova tettoia al piano terra, più la predisposizione di un nuovo spogliatoio con annessi servizi igienici ad uso dei dipendenti;
 - ➔ fase C - installazione di un cogeneratore per la produzione di energia elettrica e recupero calore (potenza termica 2,151 MW, inferiore a 3 MW) tramite la valorizzazione dei cascami termici prodotti dal motore;
- per la tipologia di quanto comunicato non si modifica la capacità produttiva massima dello stabilimento e non si generano impatti ambientali negativi e significativi rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;
- verrà installato un nuovo generatore M17 con punto di emissione convogliata (E17) e dismesse tre caldaie esistenti (afferenti ai punti E1, E2 ed E3), fase A;
- fino al completamento della fase C (installazione del nuovo cogeneratore M18 con relativo punto di emissione E18) i due generatori M16 ed M17 afferenti rispettivamente ai punti di emissione E16 ed E17, potranno funzionare contemporaneamente per coprire il fabbisogno di calore precedentemente fornito dalle caldaie dismesse;
- non appena installato e messo a regime in nuovo cogeneratore (M18, afferente al punto di emissione E18) i due generatori M16 ed M17 funzioneranno alternativamente;
- dal punto di vista emissivo sia nella fase A che a completamento della fase C, si verificherà una riduzione dei flussi di massa autorizzati per i parametri NOx ed SOx;
- con nota PG/2020/65770 del 05/05/2020 sono state presentate, tramite il portale regionale IPPC-AIA le integrazioni richieste precedentemente con nota PG/2020/46771 del 26/03/2020;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le modifiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

PRESO ATTO:

- del rapporto di ispezione, avvenuta in data 06/02/2018, trasmesso dal Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna, dal quale non sono emerse particolari raccomandazioni;
- del documento "Analisi dell'impatto odorigeno – Relazione tecnica di Livello 1", trasmesso da Clai sca con nota PG/2019/123172 del 05/08/2019, nel quale si dichiara che nell'installazione IPPC di Clai sca in Comune di Faenza, via San Silvestro n. 178, vengono attuate le azioni previste nelle BAT di settore al fine del contenimento delle emissioni odorigene;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1), del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del DLgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **di considerare** le modifiche proposte da C.L.A.I. soc. coop. agr. (P.IVA 00502551203) nella persona del suo gestore, con nota PG/2020/36268 del 05/03/2020, descritte nelle premesse, **come modifiche non sostanziali** dell'AIA della Provincia di Ravenna n. **609 del 14/03/2016, aggiornata dai provvedimenti n. 762 del 15/02/2019 e n. 3225 del 05/07/2019**;
2. **di aggiornare con il presente atto**, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta **C.L.A.I. Soc. Coop. Agr.**, avente sede legale in Comune di Imola (BO), via Gambellara, n. 62/A, località Sasso Morelli, e stabilimento in Comune di Faenza, via San Silvestro, n.178, e P.IVA 00502551203, nella persona del **gestore Sig. Giovanni Bettini, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività di macellazione e lavorazione carni di cui al punto 6.4.a dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs n.152/2006 e smi **come di seguito riportato**:
 - 2.1) il paragrafo D2.4.2 Emissioni convogliate, riportato in allegato 4 al provvedimento n. 762 del 15/02/2019, è sostituito con quanto riportato in **Allegato 1** al presente provvedimento;
3. la fase B, realizzazione di una nuova porzione di fabbricato destinato alle celle di raffreddamento carne, spostamento in nuovi locali della "tripperia bovini pulita", realizzazione di una tettoia al piano terra e la predisposizione di un nuovo spogliatoio con annessi servizi igienici, è funzionale alla riorganizzazione degli spazi, senza comportare aumenti di capacità produttiva, e per gli interventi da essa annunciati dovranno essere previsti ed ottenuti gli eventuali idonei titoli abilitativi edilizi;
4. **di stabilire che**, in relazione all'impatto acustico delle modifiche:
 - il cogeneratore ECOMAX 8 NGS (sorgente sonora S19) deve essere installato all'interno di container insonorizzato, con opportune caratteristiche di fonoisolamento, come da relativa scheda tecnica, che permetta di avere un livello di pressione sonora a 10 m non superiore a 65 dBA; al camino deve essere applicato un silenziatore e all'ingresso e uscita dell'aria devono essere installati setti insonorizzanti; le caratteristiche fonoisolanti di questi interventi di mitigazione acustica non devono essere inferiori a quanto indicato nelle schede tecniche riportate in allegato alla documentazione integrativa di modifica (PG/2020/65770);
 - il nuovo generatore di vapore (sorgente sonora S20) deve essere installato all'interno di container tipo marittimo realizzato in acciaio;
 - le nuove celle frigorifere (sorgente sonora S21) devono essere realizzate come descritto nella documentazione integrativa di modifica (PG/2020/65770);
 - la documentazione previsionale di impatto acustico relativa alle modifiche in oggetto deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo presso lo stabilimento;
5. **di dare atto** che la frequenza dei controlli programmati effettuati dall'organo di vigilanza è **biennale**, come riportato nella DGR 2124 del 10/12/2018, con la quale è stato definito il Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC, il quale prevede le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie, dalle quali è scaturita la programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione (riportata in allegato B alla DGR 2124/2018) e la prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2019-2021 (riportata in allegato C alla DGR 2124/2018);
6. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento n. 609 del 14/03/2016, come modificato e aggiornato dai provvedimenti n. 762 del 15/02/2019 e n. 3225 del 05/07/2019**;

7. di assumere il presente provvedimento di modifica e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
8. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA inoltre che

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"
Ing. Francesca Chemeri

Allegato 1

D2.4.2 Emissioni Convogliate**Limiti emissioni**

I limiti seguenti sono applicati in condizione di “normale funzionamento”, cioè il numero delle ore in cui l'impianto è in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto (come definiti nel D.Lgs. n. 152/2006 e smi art. 268 definizioni bb) cc) dd) ee)).

Dalle attività svolte nell'installazione IPPC della C.L.A.I., stabilimento di Faenza, si originano emissioni in atmosfera convogliate le cui caratteristiche e condizioni di funzionamento sono riportate nel seguito, insieme ai limiti di concentrazione massimi da rispettare per ogni inquinante emesso.

PUNTO DI EMISSIONE E1 - CALDAIA ALIMENTATA A GAS METANO – fino a dismissione (fase A)

Portata massima	1.500	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Temperatura	200	°C
Durata	10	h/g
Sezione	0,17	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	350	mg/Nm ³
SOx	35	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E2 - CALDAIA ALIMENTATA A GAS METANO – fino a dismissione (fase A)

Portata massima	1.500	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Temperatura	200	°C
Durata	10	h/g
Sezione	0,17	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	350	mg/Nm ³
SOx	35	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E4 - FLAMBATRICE

Portata massima	2.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Temperatura	200	°C
Durata	12	h/g
Sezione	0,07	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	100	mg/Nm ³
COT (NMHC)*	10	mg/Nm ³
CO	100	mg/Nm ³

* per il parametro si assume solo la parte non metanica dell'emissione.

PUNTO DI EMISSIONE E16 - CALDAIA ALIMENTATA A GAS METANO

Portata massima	4.000	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Temperatura	250	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,10	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	150	mg/Nm ³
SOx	35	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E17 - CALDAIA ALIMENTATA A GAS METANO – nuova (fase A)

Portata massima	2.000	Nm ³ /h
Altezza minima	7,5	m
Temperatura	230	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,07	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	350	mg/Nm ³
SOx	35	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E18 – COGENERATORE (motore fisso) ALIMENTATO A GAS METANO – nuovo (fase C)

Portata massima	4.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Temperatura	144	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,07	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	15	mg/Nm ³
NOx	95	mg/Nm ³
SOx	15	mg/Nm ³
CO	240	mg/Nm ³

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Per i punti di emissione E1 ed E2 (fino a quando non saranno dismessi, fase A), E16 ed E17 i limiti si intendono implicitamente rispettati a condizione che la ditta utilizzi come combustibile gas metano.

Per il punto di emissione E18, il valore limite di emissione per il parametro SOx si considera rispettato dal momento che il combustibile utilizzato è gas metano.

Si prende atto, inoltre, dei seguenti punti di emissione considerati non significativi:

- E3 caldaia alimentata a gas metano utilizzata per la produzione di acqua calda e riscaldamento dei locali, fino alla sua dismissione (fase A);
- E5 caldaia alimentata a gas metano utilizzata per il riscaldamento del locale custode;
- E6 caldaia alimentata a gas metano utilizzata per il riscaldamento del locale custode;
- E7 lava-giostre;
- E8 gruppo elettrogeno;
- E9 gruppo elettrogeno;
- E10 lava carrelli;
- E10bis estrattore locale lava carrelli;
- E11 Confezionatrice sottovuoto;
- E15 lava-coltelli.

Per le emissioni E3 (fino alla sua dismissione), E5 ed E6 non si indicano limiti specifici, i quali si intendono implicitamente rispettati a condizione che la ditta utilizzi come combustibile gas metano.

Anche per i punti di emissione E8 ed E9 non si indicano limiti specifici, in quanto tipologia di emissione non soggetta a procedura autorizzativa ai sensi del 152/06 e s.m.i.

Le emissioni provenienti dai punti E7, E10, E10bis, E11 ed E15 sono costituite dal vapore creato nelle operazioni di lavaggio e di confezionamento sotto vuoto e perciò non vengono per loro indicati limiti specifici.

Prescrizioni

1. Deve essere anticipatamente comunicata la dismissione delle caldaie esistenti afferenti ai punti di emissione E1, E2 ed E3, che deve avvenire entro 15 giorni dalla messa a regime del nuovo generatore di calore, E17.
2. La nuova caldaia M17 deve essere dotata di bruciatori a bassa emissione di NOx.

3. Per il **nuovo punto di emissione E17** (relativo alla caldaia M17) dovrà essere comunicata, con almeno 15 giorni di anticipo la messa in esercizio, entro 30 giorni dalla quale devono essere espletate le procedure per la messa a regime, così come previste dall'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, effettuando almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di 10 giorni a partire dalla messa a regime; gli esiti di tali autocontrolli devono essere trasmessi all'Autorità Competente entro 3 mesi dal loro svolgimento.
4. Per il **nuovo punto di emissione E18** (relativo al cogeneratore M18) dovrà essere comunicata, con almeno 15 giorni di anticipo la messa in esercizio, entro 30 giorni dalla quale devono essere espletate le procedure per la messa a regime, così come previste dall'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, effettuando almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di 10 giorni a partire dalla messa a regime; gli esiti di tali autocontrolli devono essere trasmessi all'Autorità Competente entro 3 mesi dal loro svolgimento.
5. **A partire dalla messa a regime del nuovo cogeneratore M18, le caldaie M16 ed M17, afferenti rispettivamente ai punti di emissione E16 ed E17, funzioneranno alternativamente e non più in contemporanea.**
6. Le emissioni in atmosfera convogliate dovranno essere univocamente definite ed identificate con sigla indelebile nel punto di prelievo e alla base del camino.

Monitoraggio

Relativamente alle emissioni in atmosfera, tenendo in considerazione quanto presentato dalla Ditta in sede di rinnovo dell'autorizzazione si ritiene che il PMC debba prevedere le seguenti attività di monitoraggio e controllo.

Emissione	Parametri	Frequenza	Registrazione
E4 (Flambatrice)	Polveri COT (NMHC)* NO _x CO	Annuale	La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE e firmato dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizione degli organi di controllo. I dati dei controlli devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo e riportati, elaborati ed eventualmente commentati nel Report annuale previsto al paragrafo D2.3
E18	NO _x , CO e polveri	Annuale	
E1 (fino alla dismissione) E2 (fino alla dismissione) E3 (fino alla dismissione) E5 E6 E16 E17	Manutenzione e verifica dell'efficienza di combustione	Annuale	Libretto caldaia.
E16 ed E17	Periodo di funzionamento	/	Registrazione in apposito modulo/scheda da riportare nel report annuale previsto al paragrafo D2.3

* per il parametro si assume solo la parte non metanica dell'emissione.

Requisiti di notifica specifici

Nessun requisito di notifica specifico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.